



GIUNTA REGIONALE  
Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio  
Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA  
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo  
[cress@pec.minambiente.it](mailto:cress@pec.minambiente.it)

E, p.c.

REGIONE MARCHE  
Assessore all'Ambiente  
Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio  
P.F. Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere

**Oggetto:** [ID VIP: 5823] trasmissione di contributo per la fase preliminare di cui all'art. 13, comma 1 del D.lgs. 152/2006 del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PITESAI)

Il Piano viene introdotto dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 che prevede la sospensione di "tutte le attività di prospezione, esplorazione e ricerca di idrocarburi a terra e a mare" fino all'approvazione del "Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI)". La procedura di VAS diventa pertanto essenziale nello stabilire gli elementi di sostenibilità da tenere in considerazione al fine di determinare l'individuazione di tali aree.

#### CONTRIBUTO SUL RAPPORTO PRELIMINARE

Nel Rapporto preliminare è stato approfondito il quadro di riferimento ambientale, il contesto territoriale e lo stato di fatto delle risorse estrattive; sono state inoltre individuate le interazioni tra le attività di prospezione, ricerca ed esplorazione di idrocarburi e le diverse componenti ambientali.

Nel Capitolo 7 - *Impostazione delle analisi di valutazione degli effetti ambientali del PiTESAI*, si dice che "Il processo di definizione dei criteri sarà condotto considerando diverse opzioni che saranno oggetto di valutazione in considerazione dei loro effetti in linea con quanto previsto da D. L. 152/2006, all'art. 13, riguardo l'individuazione di ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del Piano." Si ritiene necessario che le alternative di piano siano effettivamente confrontate in termini di scelta dei criteri per l'individuazione delle aree idonee e della loro applicazione. Allo stato attuale i criteri individuati in via generale, riferiti sostanzialmente alla presenza di vincoli, non sembrano adeguati per una individuazione delle aree idonee che sia efficace in termini di sviluppo sostenibile. Una loro trattazione in termini di alternative permetterebbe una valutazione completa e opportuna.

Nel medesimo Capitolo 7 non compaiono indicazioni in merito alle possibili mitigazioni e compensazioni ambientali da stabilire nel Rapporto Ambientale, qualunque sia l'alternativa valutata come maggiormente sostenibile e quindi adottata come proposta di Piano. Categorie di mitigazioni e compensazioni ambientali dovrebbero essere inquadrate nel loro complesso e definite nel PiTESAI, così da poter poi essere previste nei progetti e attuate nel corso delle azioni di prospezione, ricerca ed estrazione di idrocarburi. Ovviamente rimane ferma la possibilità di prevedere nei progetti ulteriori o diverse mitigazioni e compensazioni ambientali in funzione delle specificità dei territori interessati.

Peraltro, mitigazioni, compensazioni ambientali e riorientamenti del PiTESAI dovranno essere attuati anche nel caso in cui, nel corso del monitoraggio ambientale, si dovessero rilevare il non

raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità e/o effetti negativi imprevisti (art. 18, comma 1 del D.lgs. 152/2006: *Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive e che occorrerà realizzare nel caso in cui si dovessero prevedere potenziali effetti negativi nei confronti delle acque e degli organismi viventi.*”).

Occorre inoltre tener presente quanto stabilito dall'art. 34, comma 5 del D.lgs. 152/2006: *“Le strategie di sviluppo sostenibile definiscono il quadro di riferimento per le valutazioni ambientali di cui al presente decreto. Dette strategie, definite coerentemente ai diversi livelli territoriali, attraverso la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, in rappresentanza delle diverse istanze, assicurano la dissociazione fra la crescita economica ed il suo impatto sull'ambiente, il rispetto delle condizioni di stabilità ecologica, la salvaguardia della biodiversità ed il soddisfacimento dei requisiti sociali connessi allo sviluppo delle potenzialità individuali quali presupposti necessari per la crescita della competitività e dell'occupazione.”* Pertanto, occorrerà prevedere, possibilmente in un apposito capitolo del Rapporto Ambientale, i necessari orientamenti per la sostenibilità dai quali ricavare azioni atte a fornire un contributo positivo agli obiettivi della SNSvS – Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile.

Il PiTESAI ottimizzerà in base ai vincoli (D.lgs. 152/2006, Legge 9/1991) e alle caratteristiche territoriali le attività in essere e quelle future in quanto, oltre a stabilire le aree incompatibili per le attività minerarie, **definerà anche le aree - oggi prive di permessi di ricerca - dove si potranno presentare nuove istanze per lo svolgimento potenziale delle attività di ricerca.** Tale aspetto di pianificazione risulta estremamente importante in quanto permette di indirizzare in una maniera complessiva le attività di prospezione e ricerca e successivo sfruttamento, tenendo conto degli effetti cumulativi su larga scala, che non possono essere considerati nelle singole procedure di VIA dei progetti. Si ritiene pertanto essenziale, che nell'ambito della scelta dei criteri e della definizione delle loro modalità di applicazione venga preso in considerazione anche questo aspetto.

Non viene precisato se si stabilirà un limite temporale, in coerenza con gli impegni in sede internazionale e con altri strumenti di pianificazione nazionale (SEN - *Strategia Energetica Nazionale* del 2017, PNIEC - *Piano Nazionale Integrato Energia e Clima* del 2019), per tali nuove ricerche e, soprattutto, per tutte le attività di estrazione. Si ritiene pertanto necessario stabilire nel Rapporto Ambientale, bilanciando opportunamente costi e benefici economici, sociali e ambientali, un termine per la cessazione delle attività di ricerca ed estrazione di idrocarburi, al fine di attuare concretamente la transizione energetica che, com'è noto, consiste nel passaggio dalle fonti fossili alle rinnovabili.

#### CONTRIBUTO SUL DOCUMENTO “POSSIBILI CRITERI AMBIENTALI/SOCIALI/ECONOMICI PER LA DETERMINAZIONE DELLE AREE IDONEE E NON IDONEE DI CUI AL PITESAI”

I criteri indicati nel documento sono incentrati prevalentemente sulla sostenibilità economica, piuttosto che su quelle ambientale e sociale. I criteri A, B e C fanno infatti riferimento alla potenziale disponibilità di risorse e ai procedimenti amministrativi in atto o alle concessioni in essere in termini di concessione o esplorazione, mentre i criteri D ed E, che dovrebbero rappresentare gli aspetti socio-ambientali, non sono adeguatamente definiti. Il criterio D, in particolare, fa riferimento alla vincolistica esistente, che non rappresenta propriamente un criterio di pianificazione in quanto già costituisce elemento di esclusione per le attività. Il criterio E, che dovrebbe fungere da guida per una selezione sostenibile delle aree idonee, non è stato esplicitato. Tale criterio risulta fondamentale per cogliere la dimensione pianificatoria, e quindi strategica, del PiTESAI, che non può essere affrontata dalle singole procedure di VIA a livello di progetto.

L'elemento più critico è costituito dal dettaglio della casistica per la prosecuzione delle concessioni in essere, per la quale non viene presa in considerazione l'applicazione di criteri ambientali



GIUNTA REGIONALE

Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio

Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica

---

per le aree non idonee, ma solo il criterio della non-produttività. Si ritiene che tali aspetti debbano contribuire alla struttura portante del PITESAI e conseguentemente dovrebbe senz'altro essere considerati nel procedimento di VAS, soprattutto in relazione alla valutazione delle possibili alternative applicabili (in termini di criteri).

Cordiali saluti.

FT/GG

P.O. Valutazione Ambientale Strategica

*Fulvio Tosi*

il Dirigente

*Roberto Ciccio*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Nella eventuale risposta si prega di riportare il seguente riferimento:  
Fascicolo 400.130.20 SCA\_0101